

# ISA ITALIA 2015 Breve guida alle principali novità

A CURA DELLA COMMISSIONE REVISIONE AZIENDALE E REVISIONE EE. PP.

#### INTRODUZIONE

- Con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2014, sono stati adottati i principi di revisione internazionali (ISA); tali principi di revisione si applicano ai bilanci delle società il cui esercizio sociale incomincia il 01.01.2015 o in data successiva.
- Gli ISA Italiani sostituiscono integralmente i principi di revisione emanati da CNDCEC e raccomandati dalla Consob.

#### SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente lavoro non è l'esame dei singoli ISA ITALIA 2015, bensì il <u>riscontro delle principali differenze</u> rispetto ai Principi di Revisione ed alla prassi professionale precedenti.

#### SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

Le principali modifiche introdotte dai principi di revisione internazionali riguardano i seguenti aspetti:

- ✓ Controllo della qualità;
- ✓ Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità;
- ✓ Nuovi obblighi di comunicazione ad amministratori e sindaci;
- ✓ Procedura di richiesta di conferme esterne;
- ✓ Procedure di revisione ulteriori con riferimento alla revisione delle poste contabili oggetto di stima;
- ✓ Procedure di revisione ulteriori con riferimento ai rapporti ed alle operazioni con parti correlate;
- ✓ Analisi degli eventi successivi;
- ✓ Nuovo schema di relazione di revisione.

### ISQC 1 CONTROLLO DELLA QUALITA'

- ☐ Rappresenta una parziale novità.
- □ Il tema della «qualità» della revisione viene ora trattato nell' ISQC 1 e nel «nuovo» PR 220 (in precedenza il tema era trattato dal solo PR 220).
- ☐ I nuovi aspetti che vengono trattati sono :
  - riesame della qualità dell'incarico (criteri da adottare, natura, tempistica, estensione delle procedure da svolgere, definisce i requisiti del soggetto responsabile del riesame);
  - obbligo di implementare procedure per gestire il dissenso all'interno del team di revisione ed i reclami.
- ☐ Andrà coordinato con il controllo della qualità di cui all'art.20 del D.Lgs. 39/2010.

### SA ITALIA N. 250B LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA'

- ☐ Nuovo principio di revisione.
- ☐ Definisce cosa deve fare il revisore in occasione delle verifiche periodiche aventi ad oggetto la regolare tenuta della contabilità.
- La periodicità delle verifiche va stabilita caso per caso (e quindi non più trimestralmente come sancito in precedenza), tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell'impresa.
- ☐ Il CNDCEC ha già emanato un documento applicativo del principio di revisione in parola (luglio 2015).

#### ISA ITALIA 260 COMUNICAZIONI CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE

- ☐ Contiene elementi di novità.
- ☐ Identifica i «responsabili della governance» (organo amministrativo, collegio sindacale, ma non solo....).
- ☐ Specifica modalità, forma e contenuto delle comunicazioni che deve effettuare il revisore e di quelle di cui è destinatario.

## ISA ITALIA 265 COMUNICAZIONI DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

- ☐ Nuovo principio di revisione.
- ☐ Disciplina in modo chiaro le comunicazioni che <u>deve</u> fare il revisore in relazione alle carenze del controllo interno riscontrate nella formazione del bilancio.
- ☐ Specifica quali sono le carenze che devono essere comunicate.
- ☐ Destinatari: amministratori, sindaci, direzione.

#### ISA ITALIA 320 SIGNIFICATIVITA' NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

- ☐ Contiene alcuni elementi di novità.
- □ Il Principio introduce la nuova definizione di «<u>significatività operativa</u>», concetto già largamente utilizzato nella prassi.
- ☐ Fornisce indicazioni (non regole) chiare e puntuali da seguire per la determinazione della significatività e della significatività operativa.
- Esplicita la possibilità di modificare la significatività e la significatività operativa nel corso del lavoro di revisione.

#### ISA ITALIA 450 VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

- ☐ Nuovo Principio di Revisione.
- ☐ Fissa regole (per altro già largamente utilizzate nella prassi) relativamente a:
  - ✓ Accumulo degli errori identificati;
  - √ Comunicazione e correzione degli errori;
  - ✓ Valutazione dell'effetto degli errori non corretti.
- ☐ Possibilità di richiedere un' attestazione scritta alla Direzione, che dichiari che gli errori non corretti non sono significativi per il bilancio nel suo complesso

#### ISA ITALIA 501 ELEMENTI PROBATIVI -CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI

- ☐ Contiene alcune novità di rilievo.
- ☐ Non sono più obbligatori l'analisi dei bilanci delle società partecipate significative, l'inventario fisico dei titoli partecipativi, la circolarizzazione dei depositari di titoli e strumenti derivati.
- ☐ In materia di contestazione e contenziosi introduce l'obbligo di ottenere un'attestazione scritta da parte degli amministratori.

#### ISA ITALIA 505 CONFERME ESTERNE

- ☐ Contiene novità di rilievo.
- La novità di maggior rilievo: le procedure di circolarizzazione (ad esempio delle Banche) <u>NON</u> sono più <u>obbligatorie</u>.
- ☐ Viene introdotta la possibilità di effettuare ( e ricevere) la richiesta di conferma tramite supporti elettronici ( e non più solo cartacei).
- ☐ Le conferme verbali sono prive di qualsivoglia valenza probatoria.
- ☐ In caso di rifiuto (immotivato) da parte della Direzione all'invio di conferme esterne a determinati soggetti, non si determina «automaticamente» una limitazione alle procedure di revisione.

## ISA ITALIA 504 REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL *FAIR VALUE* E DELLA RELATIVA INFORMATIVA

☐ Contiene novità di rilievo. ☐ Rivisitazione del precedente PR540 alla luce dell'evoluzione normativa e della sempre maggior diffusione dei Principi Contabili Internazionali. ☐ Introduce nuove regole cui il revisore deve attenersi in sede di verifica delle stime contabili. ☐ In generale viene chiesto maggior rigore e scetticismo professionale, nonché di tenere in debito conto delle possibili ingerenze da parte della Direzione nel processo di stima. ☐ Viene sancito l'obbligo per il revisore di riesaminare le stime contabili incluse nel bilancio relativo all'esercizio precedente. □ Sono obbligatorie specifiche procedure di validità, in relazione ai rischi significativi individuati.

#### ISA ITALIA 550 PARTI CORRELATE

- ☐ Contiene alcune novità.
- ☐ Vengono specificate le procedure di valutazione del rischio di errori significativi associati alle operazioni effettuate con parti correlate.
- ☐ Stabilisce regole e linee guida aggiuntive rispetto al passato da seguire nell'ambito della revisione delle operazioni effettuate con parti correlate.

#### ISA ITALIA 560 EVENTI SUCCESSIVI

- ☐ Contiene novità di rilievo.
- ☐ Il precedente PR560 escludeva espressamente dagli eventi successivi i fatti intervenuti dopo l'emissione della relazione di revisione ovvero dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.
- L'ISA ITALIA 560 invece non contiene più le esclusioni di cui sopra, per cui di fatto non esiste più un termine oltre il quale il revisore non è tenuto a tenere conto degli eventi successivi.
- ☐ Il principale (e non di poco conto) effetto di questa novità è un estensione della responsabilità del revisore

### ISA ITALIA 700 705 706 710 RELAZIONE DI REVISIONE

- ☐ Gli ISA ITALIA 700, 705, 706 e 710 trattano separatamente di aspetti che riguardano nel loro complesso la relazione di revisione.
- Le principali novità:
  - ✓ Viene eliminata la numerazione dei paragrafi;
  - ✓ Sono introdotti titoli ai paragrafi («responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio/consolidato», «responsabilità de revisore» e «giudizio»);
  - ✓ La parte relativa all'ampiezza ed alla descrizione del lavoro svolto viene profondamente modificata nel wording, introducendo concetti nuovi quali la valutazione dei rischi di errori significativi ed il controllo interno, mentre scompare qualsivoglia richiamo al campionamento;

## ISA ITALIA 700 705 706 710 RELAZIONE DI REVISIONE (segue)

- ☐ (segue) le principali novità:
  - ✓ Nella relazione di revisione con giudizio positivo con rilievi, il paragrafo aggiuntivo (da inserire sempre come in passato prima del «giudizio») è privo di numerazione e viene titolato («elementi alla base del giudizio con rilievi»);
  - ✓ Nella relazione di revisione con giudizio negativo, il paragrafo aggiuntivo (da inserire sempre come in passato prima del «giudizio») è privo di numerazione e viene titolato («elementi alla base del giudizio negativo»);
  - ✓ Nella relazione di revisione con «impossibilità di esprimere un giudizio»:
    - 1. Viene profondamente modificato il paragrafo relativo alla «responsabilità del revisore»;
    - 2. Il paragrafo aggiuntivo (da inserire sempre come in passato prima del «giudizio») è privo di numerazione e viene titolato («elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio»);
    - 3. Il paragrafo relativo al giudizio viene titolato diversamente («dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio»).

## ISA ITALIA 700 705 706 710 RELAZIONE DI REVISIONE (segue)

- ☐ (segue) le principali novità:
  - ✓ Nella relazione di revisione con richiamo d'informativa, il paragrafo aggiuntivo (da inserire sempre come in passato dopo quello relativo al «giudizio») è privo di numerazione e viene titolato («richiamo d'informativa»);
  - ✓ Un ultimo aspetto di novità è dato dal fatto che nel nuovo testo di relazione di revisione non è più presente il rinvio alla relazione di revisione relativa all'esercizio precedente;
  - ✓ E' previsto il richiamo alla relazione di revisione dell'esercizio precedente unicamente quando:
    - a) Il bilancio non è stato soggetto a revisione contabile ovvero lo è stato da parte di altro revisore;
    - b) Nell'esercizio precedente è stata emessa una relazione di revisione «modificata»;
    - c) Nell'anno in corso sono stati riscontrati errori significativi relativi all'esercizio precedente.

#### ISA ITALIA 720 LA RESPONSABILITA' DEL REVISORE RELATIVAMENTE AD ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE

- ☐ Nuovo Principio di Revisione.
- ☐ Tratta di argomenti <u>non</u> contemplati dalla prassi professionale in precedenza.
- Le «altre informazioni» sono le informazioni finanziarie e non, incluse per legge, per regolamento e per consuetudine in un documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile.
- ☐ Rientrano nella fattispecie documenti quali ad esempio i piani d'investimento.
- □ Il Principio di Revisione SA ITALIA n. 720B (che viene applicato unitamente all'ISA ITALIA 720 e che sostituisce il PR001) introduce novità in relazione al giudizio di coerenza sulla relazione della gestione in presenza di relazioni di revisione con giudizio con rilievi, con giudizio negativo e con impossibilità di esprimere un giudizio.